

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

del'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNO

(delibera n. 30 del 18.01.2008)

Visto il DL 297/94

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Gazzetta Ufficiale, 29 luglio, n. 175)

Visto il Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche

Il Consiglio di Istituto dell'I.C. di Lavagno delibera quanto segue:

art. 1 Premessa

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Tutto in armonia con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, dall'ordinamento italiano e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, redatta a New York il 20 novembre 1989.

art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità propria e sia aperta alla pluralità delle idee e delle religioni.

art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che esigono per se stessi.

art. 4 Disciplina.

Si configurano come **mancanze** da correggere con interventi educativi i seguenti comportamenti:

- assentarsi dalle lezioni senza giustificato motivo;
- venire a scuola ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- portare a scuola materiale improprio o pericoloso;
- rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- disturbare le attività;
- spostarsi senza autorizzazione dalla propria aula;
- offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- sporcare o danneggiare i locali, le attrezzature o gli oggetti personali;
- disattendere le norme indicate nel Regolamento della scuola;
- ogni altro comportamento ritenuto scorretto.

Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

<i>tipo di provvedimento</i>	<i>erogato da:</i>
a) Richiamo orale	Docente di Classe
b) Comunicazione scritta alla famiglia	
c) Annotazione sul registro di classe	Docente con comunicazione scritta alla famiglia
d) Temporaneo allontanamento dalla lezione (con la vigilanza di un docente o di un Collaboratore Scolastico)	
e) Convocazione dei genitori	Docente
f) Comunicazione scritta del Dirigente scolastico alla famiglia	Dirigente Scolastico
g) Convocazione dei genitori a un colloquio con il Dirigente scolastico	
h) Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza	
i) Sospensione da un'attività complementare	Consiglio di Classe
j) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni	

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

art. 5 Impugnazione

Contro le sanzioni disciplinari **di cui alle lettere i) e j)** dell'articolo precedente è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto dal Dirigente scolastico, dal Presidente del Consiglio di Istituto, da due genitori del Consiglio e da un docente della Giunta del Consiglio di Istituto, dal Collaboratore Vicario, e dal docente Coordinatore di Classe o rappresentante di Plesso.